



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Prot.Gen.n. 5517 del 02/05/2012
Cat.n. 02/01

Ordinanza n. 19

IL vice SINDACO

VISTO:

- l'art.892 e seguenti del Codice Civile;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche;
- gli artt.16-17-18-29 del D.Lgs n.285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche;
- gli artt.26-27-28 del DPR n.495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche;
- l'art.28 del vigente Statuto Comunale nel suo testo vigente;
- l'art.1 Titolo I "Igiene del Suolo e dell'abitato", Capo I del Regolamento Comunale d'igiene vigente;
- gli artt.94-95 del Regolamento Edilizio Comunale R.E.C vigente;
- il Piano Regolatore Comunale P.R.G vigente;

RICHIAMATO:

- il T.U. LL.SS. del 27/07/1934 n.1265 nel suo testo vigente;
- l'art.50-54 del D.Lgs n.267 del 18/08/00 nel suo testo vigente;
- il D.Lgs n.152 del 3/04/2006 nel suo testo vigente;
- la Legge n.241/1990 nel suo testo vigente;
- il vigente Codice della strada;
- il Codice Civile;

VALUTATO:

- il valore del "verde urbano" in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana;
- che l'Amministrazione Comunale riconosce nel "verde urbano" la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente atto intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità. In quest'ottica, infatti, anche il "verde di proprietà privata" rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela;

RICHIAMATA la convenzione tra Comune di Casalgrande e il raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie G.G.E.V. della Provincia di Reggio Emilia per il triennio 2012-2014;

RAMMENTATO che:

- i proprietari, o i possessori a qualunque titolo di aree verdi o di aree con presenza di alberature,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica o per aspetti igienico sanitari;

- i proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano il possesso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire l'infestazione di insetti e animali potenzialmente portatori di virus e batteri dannosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, zecche, ecc.) e gli abbandoni di rifiuti ;
- i proprietari di terreni hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria;
- fuori dai centri abitati per impiantare siepi ed essenze arboree occorre rispettare le seguenti distanze dal fronte strada :
 - alberi : la distanza non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m.6,00;
 - siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a m.1,00 dal terreno: la distanza non può essere inferiore a m.1,00;
 - siepi vive o piantagioni di altezza superiore a m.1,00 dal terreno: la distanza non può essere inferiore a m.3,00;
- in mancanza di regolamenti e fatte salve le disposizioni sopra citate, rispetto ai confini di proprietà devono osservarsi le seguenti distanze:
 - m.3,00 per gli alberi ad alto fusto;
 - di m.1,50 per gli alberi di non alto fusto (tali sono gli alberi che cominciano a ramificare ad un'altezza non superiore a m.3,00);
 - di m. 0,50 per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto che non abbiano un'altezza superiore a m.2,50. E' però prescritta la distanza di metri 2 per le siepi di robinia e di metri 1 per le siepi di ontano, castagno e simili che si recidono periodicamente al ceppo.
- l'abbattimento di alberi in parchi e giardini e qualsiasi sostituzione delle piante ad alto fusto deve essere autorizzata dal Sindaco o dal Responsabile del Settore *"Urbanistica ed Edilizia Privata"*;
- le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura, sostituzione delle piante in caso di deperimento; le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti;
- per gli aspetti citati in precedenza, i depositi di materiali alla rinfusa o accatastati in disordine, visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati;

ORDINA:

- **ai Proprietari** di terreni edificati , non edificati e inedificabili, di aree incolte o destinate ad uso verde situati **nell'ambito del "perimetro di centro urbano" definito dal P.R.G vigente nelle tavv.S-1, S-2, S-3, FR-1, FR-2 e FR-3 e fuori dal suddetto perimetro**, in particolare:
 - ambito del quartiere residenziale in Via Pavese (frazione Dinazzano - Ex lottizzazione Saldino);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

-
- lungo tutta la viabilità di Via Berlinguer (frazione del Capoluogo);
 - lungo la viabilità ricompresa tra la rotatoria intersezione Via Canaletto/Via Berlinguer e la sede della Società BAROMBOX S.r.l (frazione del Capoluogo);
 - lungo tutta viabilità di Via I° Maggio (frazione del Capoluogo e Salvaterra);
- sul fronte sinistro e destro per una profondità di 50,00mt e in corrispondenza dell'abitato (come meglio individuato nelle tavv.n.S-1-2-3) di provvedere alle operazioni di manutenzione delle medesime aree (almeno due volte l'anno). In particolare si dovrà provvedere al taglio, quando l'altezza è superiore a cm.50 dal piano di campagna, e alla raccolta dell'erba, alla potatura dei rami secchi pericolanti e delle siepi sporgenti dalla proprietà;
- **di provvedere entro 20 gg.** (venti giorni) dalla data di notifica della presente ordinanza e, successivamente, in modo periodico a pulizia, sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo e taglio, delle siepi eventualmente presenti;

ORDINA ALTRESI' di provvedere:

- allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità;
- al taglio delle siepi e delle fronde degli alberi che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
- alla pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- al mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire franamento di terreno;
- all'espurgo dei fossati nei tratti sottostanti i ponticelli;
- alla rimozione dei rami delle piante che si protendono verso il ciglio delle strade;
- a sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1,00 e a una distanza adeguata a garantire buona visibilità;

DISPONE

che le piantumazioni di nuovi alberi ad alto fusto nei terreni laterali alle strade comunali osservino una distanza non inferiore a 3,00mt dal confine stradale, fatte salve in ogni caso le maggiori distanze previste per specifiche fattispecie dalla vigente normativa;

VIETA IN ASSOLUTO

di provvedere alla pulizia di qualsivoglia terreno, area o fossato mediante l'incendio della vegetazione ivi esistente.

AVVERTE

che salva diversa disposizione di legge, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, adottata dal Sindaco sulla base di specifiche disposizioni di legge e di Regolamento, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 (venticinque) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dei ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive.**

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

s.m.i.I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della presente ordinanza spettano al Comune e il loro uso verrà destinato principalmente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale e ripristino ambientale.

DISPONE inoltre l'invio del presente atto:

- al Comando di Polizia Municipale di Casalgrande;
 - all'Azienda Usl e ARPA Distretto di Scandiano;
 - al Corpo Forestale dello Stato (Stazione di Viano);
 - alle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie G.G.E.V della Provincia di Reggio Emilia;
- incaricate per la verifica del rispetto delle presenti disposizioni, salvo quanto stabilito dalla Legge n.689 del 24/11/1981 smi in materia di accertamento di violazioni. La presente ordinanza rimarrà vigente fino a nuove disposizioni da parte del Sindaco.

Casalgrande (RE), Lì 02/05/2012

IL vice SINDACO
(Stefano Giovannini)

In Allegato:

- Tavv. FR-1, 2 e 3 del P.R.G vigente con individuate gli ambiti di applicazione della presente ordinanza.